



Dott. Italo Carta

NOTAIO

Viale Mancini, 43
07100 SASSARI
Telefono 079232361-079236026
Fax 0792015080
E-mail icarta@notariato.it

Disposizioni particolari sono prescritte per poter fare uso in Italia di atti pubblici rogati e scritture private autenticate all'estero.

Il notaio può ricevere in deposito atti rogati o autenticati all'estero. A tal fine è necessario che tali atti siano previamente legalizzati o muniti di apostille. Si tratta di attestazioni ufficiali della provenienza degli atti stranieri da parte delle Autorità competenti nello stato di provenienza dell'atto stesso.

Senza legalizzazione o apostille un atto straniero non può produrre effetti in Italia.

La legalizzazione è definita dall'articolo 1, comma 1, lettera I) D.P.R. n. 445/2000 ed è disciplinata dagli articoli 30 e 33 del medesimo D.P.R. Essa consiste in due passaggi.

Nel primo (legalizzazione interna) è l'autorità dello stato di appartenenza dell'ufficiale rogante o autenticante che certifica (legalizza) la firma dell'ufficiale stesso; nel secondo passaggio (legalizzazione esterna) è l'autorità dello stato presso cui deve essere utilizzato l'atto che legalizza la firma dell'autorità estera. Gli atti destinati ad essere fatti valere in Italia sono legalizzati, dopo essere stati legalizzati dall'autorità estera (legalizzazione interna), dalle rappresentanze consolari italiane all'estero (legalizzazione esterna). L'art. 49 della Legge consolare prevede tuttavia la possibilità di saltare il primo passaggio e pertanto la firma dell'ufficiale straniero rogante o autenticante potrebbe essere legalizzata direttamente dalla rappresentanza consolare italiana all'estero.

La legalizzazione è sostituita dalla apostille per gli atti provenienti dagli stati contraenti della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'apostille è una forma semplificata di legalizzazione, ove la firma dell'ufficiale rogante/autenticante viene certificata solo dall'autorità dello stato di provenienza dell'atto. L'apostille è inoltre una formula con lo stesso contenuto per tutti gli stati firmatari della Convenzione dell'Aja.

Per gli atti italiani che devono valere all'estero, la competenza per la legalizzazione interna e per l'apostille è del Procuratore della Repubblica mentre la legalizzazione esterna è generalmente di competenza della rappresentanza consolare estera nel cui ambito territoriale risiede il Procuratore della Repubblica italiana legalizzante.

Agli atti esteri inoltre, per essere utilizzati in Italia, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme all'originale. Tale traduzione può essere effettuata dall'autorità italiana legalizzante o da un traduttore ufficiale.

Con alcuni stati sono in vigore specifiche convenzioni bilaterali che comportano esenzione da legalizzazione (ad esempio con l'Austria e la Germania). L'Italia ha ratificato inoltre la Convenzione di Bruxelles del 24 aprile 1990 n. 106 che prevede la soppressione di ogni forma di legalizzazione con gli stati contraenti. Essa è immediatamente applicabile con la Francia, il Belgio, la Danimarca e l'Irlanda.